

dice di procedura criminale dicendo esplicitamente: « se si tratta di pene pecuniarie o di confische, la grazia non comprenderà che la porzione spettante al regio erario, la quale non fosse ancora stata pagata o conseguita, salvo si fosse nel rescritto altrimenti ed espressamente dichiarato, » esclude l'interpretazione che vorrebbe dargli l'esponente, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione n° 6111. Il municipio di Sampierdarena, esposto il deperimento del suo commercio che, senza utile del pubblico erario, deriva dalla legge la quale accorda soltanto il 2 per cento all'anno sul consumo dei liquidi spiritosi che vengono ammessi in quell'emporio commerciale col beneficio del deposito fittizio, chiede una riforma di detta legge, e che la tolleranza del consumo dei liquidi per parte della dogana venga almeno portata al 1/2 per cento al mese in luogo del 2 per cento all'anno. La vostra Commissione, considerando che la domanda del municipio di Sampierdarena, fondata in principio, tende a migliorare la sorte di un'intera popolazione senza pregiudicare menomamente l'interesse dell'erario; considerando che, se non si adotta il provvedimento richiesto, i negozianti anteporranno di depositare i liquidi spiritosi al deposito reale di Genova, dove nulla hanno a temere riguardo alla deficienza, dal che consegue che senza pubblico vantaggio il solo commercio di Sampierdarena sarà sacrificato, vi propone di trasmettere la petizione al ministro delle finanze.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. I petenti essendosi dapprima rivolti al Ministero, esso ha dato ordine che si studiasse la questione, e si è già riconosciuto che lo stato attuale vuol essere modificato. Vi esiste un abbonamento costante per tutta l'annata, cosa che non è razionale; quindi a tal uopo si deve fare una mutazione.

A questo proposito debbo dichiarare che l'abbonamento del 2 per cento all'anno pare troppo scarso; e quando si adotterà un'altra base, cioè quella dell'abbonamento o mensile, o al più trimestrale, sarà anche variata la base sulla quale questo viene ora calcolato.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

**BOTTERO**, relatore. Petizione n° 5773. Mauro Francesco, di Varallo, rappresenta che dopo di aver servito negli eserciti napoleonici, arruolavasi nel 1815 nel reggimento granatieri guardie, e prendeva parte alla campagna di Grenoble. Chiesto il congedo per motivi di salute, ripigliava le armi nel 1821 e veniva assentato nel battaglione dei veliti italiani, detto della Minerva, col grado di ufficiale. Dopo il fatto di Novara dovette partire alla volta di Genova, ed esulò in Spagna, salvando la bandiera del battaglione. Dopo due anni di esilio poté rientrare in patria nel 1825, ed ottenere, a stento, in grazia dell'antico servizio prestato sotto le bandiere del Re, di essere nominato brigadiere a' boschi e selve, e percorse i vari gradi di tale carriera sino a quello d'ispettore forestale. Il 27 aprile 1854 l'esponente domandava d'essere collocato a riposo, e in tale occasione egli presentava al Governo del Re un ricorso, perchè gli venisse accordata quella pensione che, non solo per causa di giubilazione, ma per altre considerazioni eziandio sperava gli sarebbe concessa, e a cui credeva aver qualche diritto: 1° come proscritto del 1821, senza aver mai cercato di valersi dei benefici della legge 14 ottobre 1848; 2° per aver resi servizi speciali in occasione che il ponte reale sulla Bor-

mida veniva distrutto dalla piena delle acque; 3° per aver salvato da morte certa un fanciullo che stava per annegare, in epoca però precedente alla legge 30 aprile 1851, che promette un guiderdone per ogni atto generoso. Il ricorrente però espone non aver ottenuto che la pensione di lire 1109.

La vostra Commissione, considerando che la proscrizione del ricorrente nel 1821 non può dargli maggiori diritti per aumento di pensione, perchè ottenne impiego due anni dopo sotto identico Governo; considerando che la legge per le azioni generose non può avere virtù retroattiva, vi propone di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'ordine del giorno su questa petizione, proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

**FAHINI**, relatore. Colla petizione 6251 tre frati dell'ordine cistercense, appartenenti alla famiglia di Moncrivello, espongono che, in esecuzione degli articoli 9 e 15 della legge 29 maggio 1855, la Cassa ecclesiastica assegnò a ciascheduno di loro la sola pensione di lire 240 invece di quella di lire 500, alla quale essi credono di avere diritto, perchè oltrepassano tutti gli anni 40, e che, sebbene abbiano molte volte ricorso alla stessa Cassa ecclesiastica, le loro ragioni non vennero mai fatte buone. Questi tre frati sono laici e non sacerdoti; la legge stabilisce una distinzione, come la Camera sa, fra i religiosi professi ed i frati laici e le monache converse. La Cassa ecclesiastica ha creduto quindi dovere a questi frati applicare quella parte della legge che si riferisce ai laici ed alle converse.

Molte volte hanno ricorso, come essi stessi dicono, ed indarno. La Cassa ecclesiastica non ha di solo suo moto negato di comprenderli nel novero di quei religiosi che dovessero avere la pensione di lire 500, ma ha interpellato avvocati generali ed il Consiglio di Stato.

La vostra Commissione, senza voler entrare in una disputa, la quale, se non da questi, da altri religiosi che sono nella stessa condizione è stata ed è tuttavia agitata innanzi i tribunali, e pensando eziandio come, trattandosi d'interpretare un articolo di legge, questo solo ramo del Parlamento non possa essere competente, vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6032 Vauterin Joseph-Marie, domiciliato a La Thuile, provincia d'Aosta, soldato, espone come egli cadde al campo di San Maurizio agli 11 settembre 1852 e riportasse ferita così grave che fu inabilitato a continuare il servizio militare, epperò licenziato o, come dicono, riformato il 19 di maggio del 1853. Fu per qualche tempo malato, poi divenne cronico; e, presentando documenti di questa sua infermità cronica, chiese una pensione. Questa gli fu rifiutata al 19 marzo del 1855, non già perchè, a termini della legge, egli non ne fosse degno, ma perchè non aveva mosse le sue istanze nel termine prescritto dal regio decreto del 21 agosto 1853.

La vostra Commissione ha certificato che veramente la legge del 27 giugno 1850 dà a questo soldato il diritto a pensione, ma ha riconosciuto eziandio che esso non ha adempiuto alle formalità del decreto reale; tuttavia, pensando che, a riscontro dei termini della legge che lo rendono idoneo a conseguire la pensione, si possa in questo caso avere qualche riguardo a quest'uomo diventato cronico in causa di una caduta fatta nel tempo che serviva, propone di inviare la petizione al signor ministro della guerra per quei riguardi di cui credesse meritevole questo povero soldato.

(La Camera approva.)